GDRP IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Dott. Carmine De Simone – DPO CAF Confsal S.x.l.



- Direttiva 95/46/CE
 - <u>Legge 675/1996</u>
 - Altre normative introdotte nel corso del tempo
 - D. Lgs. 196/2003
 - Allegato B
- Provvedimenti vari? Es. Amministratori di Sistema
- Regolamento generale sulla sulla protezione dei dati (GDPR)
 - Reg. UE 679/2016
 - In vigore dal 25/05/2016
 - Si applicherà dal 25/05/2018



LA NORMATIVA E SUA EVOLUZIONE



PRINCIPI FONDAMENTALI





- Mentre la **privacy** rappresenta una sorta di diritto individuale, che tutela il singolo nella sua solitudine, il **diritto alla protezione dei dati personali**, invece, estende la tutela dell'individuo oltre la sfera della vita privata e in particolare nelle relazioni sociali, così garantendo l'autodeterminazione decisionale e il controllo sulla circolazione dei propri dati.
- Rientra tra i diritti fondamentali della persona (Convenzione Europea dei diritti dell'uomo - CEDU, art. 8.1 e Trattato Fondativo Unione Europea -TFEU art. 16.1)
- Ogni persona detiene il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano





- Liceità, correttezza e trasparenza
- Trattamenti solo per scopi determinati, espliciti e legittimi (limitazione della finalità)
- Principio di necessità (minimizzazione dei dati)
 - conservati solo per il tempo strettamente necessario (limitazione della conservazione)
- Dati esatti e aggiornati (esattezza dei dati)







 Obblighi di sicurezza vs. distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento illecito o non conforme alle finalità (integrità e riservatezza)

 Intervento ex ante dell'Autorità di controllo (Garante Privacy) per autorizzare/verificare preventivamente determinati tipi di trattamenti (accountability)





In grassetto bianco sono evidenziate le novità e le specificazioni del GDPR

I DIRITTI DELL'INTERESSATO





I Diritti dell'interessato

Il Regolamento 679/2016 ha da un lato ribadito e dall'altro introdotto tutta una serie di diritti in capo all'interessato. Se per un verso sono stati ripresi e rafforzati il diritto alla trasparenza del trattamento, il diritto di accesso ai dati, il diritto di rettifica dei dati personali e il diritto alla limitazione nonché di opposizione al trattamento, dall'altro verso le introduzioni del diritto all'oblio e del diritto alla portabilità sono le previsioni di maggior rilievo volte a garantire una sempre più ampia tutela dell'interessato.



I DIRITTI DELL'INTERESSATO



Diritto all'Oblio - Art. 17

L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo quando:

- ▶ I dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti
- ▶ Il consenso al trattamento venga revocato
- ► L'interessato si opponga al trattamento
- ▶ I dati siano trattati illecitamente
- ▶ I dati debbano essere cancellati per legge







Portabilità dei dati - Art. 20

L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro titolare senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti



I DIRITTI DELL'INTERESSATO





LE TIPOLOGIE DI DATI



- "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (ad es. tramite riferimento ad altre informazioni)
- "dati sensibili": dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e i dati genetici e biometrici (art. 9 e C10 del GDPR)
- "dati giudiziari":relativi a indagini, procedimenti e condanne penali



LE TIPOLOGIE DI DATI





I SOGGETTI



- "interessato": la persona fisica cui si riferiscono i dati personali
- "titolare": il soggetto (anche non persona fisica) cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (possibile la contitolarità, previo specifico accordo sulla responsabilità)
- "responsabile" il soggetto (anche non persona fisica) preposto (per iscritto) dal titolare al trattamento dei dati personali; possibile la nomina di sub-responsabili
- "incaricato": persona fisica autorizzata (per iscritto?) a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile (non espressamente previsto ma comunque contemplato dal GDPR art. 4.10)
- ▶ DPO = Data Protection Officer ("Responsabile" della Protezione dei Dati: ma non lo è!!): il problema dell'obbligatorietà (enti pubblici, oppure attività "principale" che comporta il monitoraggio degli interessati o il trattamento di dati sensibili o giudiziari su "larga scala")









INFORMATIVA



- Deve essere preventiva ed includere (salvo informazioni già note all'interessato)
 - finalità, modalità e base giuridica (consenso, contratto, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge dl titolare, interesse pubblico, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati) del trattamento;
 - la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati (con le conseguenze di un eventuale rifiuto a conferirli)
 - i soggetti o le categorie di soggetti che possono venirne a conoscenza e l'ambito di diffusione;
 - I diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità dei dati, ecc.) → nell'informativa successiva all'ottenimento dei dati;
 - gli estremi del titolare e, se designato del responsabile, nonché del DPO;
 - se i dati sono trasferiti all'estero e attraverso quali strumenti. (eventuali BCR, ecc.)

INFORMATIVA





- ▶ Informativa successiva (una volta ottenuti i dati), deve includere, oltre a quanto indicato nella precedente slide, (e salvo informazioni già note all'interessato):
 - Periodo di conservazione dei dati
 - · Diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
 - Eventuale trattamento mediante processi decisionali automatizzati (es: profilazione), indicando logica e conseguenze
- ➤ Se i dati non sono raccolti presso l'interessato, ma presso terzi, l'informativa deve essere fornita presso l'interessato entro un termine ragionevole (max 1 mese) oppure al momento della registrazione o comunicazione dei dati a terzi e deve indicare la fonte dei dati e la categoria a cui essi appartengono.









- ► L'informativa deve essere concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, ed avere un linguaggio chiaro e semplice
- ▶ Può anche essere fatta con pittogrammi o icone (si sta valutando un unico sistema europeo di icone)
- ▶ L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico







CONSENSO



- Deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile
 - No tacito o presunto (solo dichiarazione o azione positiva)
 - No caselle pre-spuntate sul modulo
- Per i dati personali «semplici», deve essere documentato per iscritto dimostrabile dal titolare
- Per i dati sensibili, deve essere in forma scritta esplicito (Il consenso è l'unica base giuridica utile per il trattamento dei dati sensibili.
- ▶ La richiesta di consenso deve essere chiaramente distinguibile (ad es: nella modulistica), in forma comprensibile, semplice e chiara
- Ci sono casi in cui il consenso non è obbligatorio...







- Necessaria l'autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati sensibili
 - Autorizzazione generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (anche) agli esercenti le professioni sanitarie (compresi gli psicologi)
- Notificazione del tra
 - Dati genetici, bion

Principio accountability

- Dati idonei a rivelo [...] prestazioni di servizi della fornitura di beni o alla fornitura di beni, [...] rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive sieropositività [...]
- Dati sensibili per finalità di selezione del personale conto terzi
- · [...]
- Verifica preliminare del Garante in caso di trattamenti di dati non sensibili o giudiziali ma che presentano rischi specifici (es: videosorveglianza)

ALTRI ADEMPIMENTI PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO





OBBLIGHI DI SICUREZZA



- Misure di sicurezza
 - Informatiche ed organizzative
- Per ridurre al minimo i rischi di
 - Distruzione o perdita
 - Accesso non autorizzato
 - Trattamento non consentito o non conforme alle finalità
- Per preservare l'integrità e la disponibilità dei dati e il loro trattamento secondo le finalità e le modalità stabilite







- Sono previste delle misure minime di sicurezza per tutti i titolari (artt 33-35 e All. B D.lgs. 196/03) e delle misure aggiuntive per gli esercenti le professioni sanitarie (art.22.6-7, All. B artt. 20-24 e 28-29)
 - Autenticazione informatica, con procedure di gestione delle credenziali, password cambiate ogni sei mesi (tre mesi per i dati sensibili e giudiziari)
 - Profili di autorizzazione degli incaricati, con aggiornamento periodico del trattamento consentito ai singoli incaricati e agli addetti ICT
 - Protezior operativ
- Principio accountability, ma comunque.....
- Sistemi c
- Procedu
- Trattame
 - Conservazione separate e trattamento disgiunto dei dati sensibili cifratura o codici identificativi

periodici sistemi

- · Obblighi in materia di supporti removibili
- Disaster recovery entro 7gg.
- Accesso controllato agli archivi cartacei, controllo e custodia di atti e documenti da parte degli incaricati

OBBLIGHI DI SICUREZZA



- Data protection by design and by default (a monte)
 - Se rischi specifici
 - Privacy impact assessment (PIA)
 - · Consultazione preventiva (opzionale) del Garante
- ► Dovere di notificazione al Garante (e di comunicazione all'interessato) le violazioni subite
 - · Salvo improbabilità di un rischio per i diritti e le liberta delle persone
- DPS (era già stato abolito nel 2012)

Registro delle attività dei trattamenti art. 30 (molto più di un DPS → accountability)

- Il problema dell'obbligatorietà → più di 250 dipendenti, oppure rischio per i diritti e le liberta dell'interessato oppure il trattamento non sia occasionale oppure trattamento di dati sensibili o giudiziari
- ► Nomina del <u>DPO</u>
- Opzionali codici di condotta e certificazioni









- Privacy by design e by default Art. 25
 - Privacy by design: protezione prevista fin dalla progettazione di un processo aziendale (ad es. nuova applicazione)
 - Privacy by default (impostazione predefinita dell'organizzazione aziendale)
 - necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili per soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati
 - Analisi preventiva e documentata e impostazione a monte del trattamento stesso
 - valutazione dei rischi noti ed evidenziati e costruzione dei processi di trattamento conseguente





- Registri dei trattamenti Art. 30
 - Redazione a carico del Titolare e del Responsabile (sono differenti l'uno dall'altro)
 - Dovrà contenere
 - ▶ i dati dei soggetti coinvolti (titolare, contitolare, rappresentante, responsabili, DPO)
 - Finalità del trattamento
 - ▶ Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati trattati
 - ▶ Elenco dei destinatari dati (anche in Paesi terzi)
 - Descrizione dei trasferimenti extra UE
 - ▶ Indicazione dei termini ultimi di cancellazione, ove possibile
 - Descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative
- ▶ Non obbligatorio per imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 (sensibili), paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.









- Per violazione dei dati personali (data breach) si intende la divulgazione (intenzionale o non), la distruzione, la perdita, la modifica o l'accesso non autorizzato ai dati trattati da aziende o pubbliche amministrazioni.
- Termine brevissimo: 72 ore (dalla scoperta)
- Deve indicare almeno la natura della violazione, le categorie e il numero degli interessati e di registrazioni coinvolti, le probabili conseguenze, le misure adottate per porre rimedio alla violazione
- Se la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta degli interessati è obbligatorio comunicare agli stessi la violazione senza giustificato ritardo, salvo che i dati fossero stati resi incomprensibili (ad es. cifratura) siano adottate misure per scongiurare il rischio di lesione ovvero la comunicazione richieda uno sforzo sproporzionato (ma allora è necessaria una comunicazione pubblica o similare)

Eccezione: non è obbligatorio se improbabile che la violazione dei dati presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone







Valutazione d'impatto – Art. 35

- Necessaria quando un trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libene delle persone soprattutto se effettuato con nuove tecnologie
- ► E' richiesta se c'è:
 - Valutazione sistematica e globale di aspetti personali, basata su trattamento automatizzato, compresa la profilazione
 - ▶ Trattamento su larga scala di dati sensibili e giudiziari
 - ▶ Sorveglianza sistematica su larga scala di aree accessibili al pubblico
- Preventiva
- Autorità di controllo può richiedere elenco delle tipologie di trattamenti per i quali è necessaria la valutazione d'impatto
- Deve contenere almeno la descrizione sistematica dei trattamenti previsti e la finalità (compreso il legittimo interesse del titolare) la valutazione di necessità e proporzionalità del trattamento rispetto alla finalità, la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure per affrontare i rischi

OBBLIGHI DI SICUREZZA





► Misure tecniche adeguate/idonee – Art. 35

E' necessario mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello adeguato al rischio, quali ad esempio:

- Pseudonimizzazione
- Cifratura
- Capacità di assicurare su base permanente riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- Capacità di ripristinare tempestivamente disponibilità e accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico
- ▶ Implementazione di una procedura di test dell'efficacia delle misure







Data Protection Officer – Art. 37

- Obbligatoria la nomina per Pubbliche Amministrazioni e organismi pubblici, per chi opera monitoraggio sistematico degli interessati su larga scala, quando il trattamento si svolge su larga scala su dati sensibili e giudiziari
- Deve avere conoscenze specialistiche
- ▶ Deve essere coinvolto nelle questioni riguardanti il trattamento dei dati personali
- Deve essere autonomo e indipendente
- Deve disporre di un budget di spesa
- Deve essere documentata la scelta con la quale viene nominato o non nominato il DPO (sia lato Titolare che lato Responsabile) linee guida WP29

OBBLIGHI DI SICUREZZA





- Sanzioni civili 2050 cc (attività pericolosa, bisogna aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno)
- Sanzioni amministrative ad esempio:
 - Omessa o incompleta informativa da €6.000 a €36.900
 - Omessa adozione delle misure minime di sicurezza: da €10.000 a €120.000
- Sanzioni penali (reclusione, nelle ipotesi più gravi fino a tre anni con possibilità di estinzione del reato in via amministrativa)
- Controlli anche tramite la GdF (ispezione in sede)
- ▶ Nuova sanzione fino a 10 o 20 ml di Euro e fino al 4% del fatturato mondiale

PRIVACY: SANZIONI E CONTROLLI







